

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1959

Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, equipara agli effetti della documentazione necessaria per l'ammissione in detrazione di passività per la liquidazione dell'imposta di successione le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a quelle rilasciate da pubbliche Amministrazioni.

Tale norma ha in concreto piena applicazione nel settore industriale e commerciale dove i contributi previdenziali vengono direttamente versati agli Istituti sopra menzionati, mentre per il settore agricolo, dove la riscossione dei contributi è devoluta al Servizio dei contributi agricoli unificati (Ente di diritto pubblico - legge 22 novem-

bre 1954, n. 1136) e, per l'assistenza malattia degli impiegati, alla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali (Ente di diritto pubblico), il Ministero delle finanze, all'uopo interessato, ha precisato che non può riconoscersi idoneità, ai fini dell'ammissione del debito al passivo ereditario, ai certificati rilasciati dai detti Enti perchè non specificatamente citati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206.

Tale situazione mette, logicamente, l'operatore agricolo in condizione di palese inferiorità nei riguardi degli altri operatori, negandosi così per il settore agricolo la detraibilità di oneri pacificamente ammessi per altri settori.

Per le esposte ragioni confido che vorrete concedere la vostra approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».